

## COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno tredici del mese di febbraio.  
(13.02.2026)

In Dello (BS), via Roma n. 157.

Avanti a me Avv. dott. GIUSEPPE GORLANI, notaio in Brescia,  
con sede in Piazza della Vittoria n. 11, iscritto nel Collegio  
Notarile di Brescia,

SONO PRESENTI

- **RUGGERI SERGIO**, nato a [...];
- **GUERRA MANUELA**, nata a [...];
- **ABRAMI FILIPPO**, nato a [...];
- **AMARELLI FRANCESCO**, nato a [...];
- **BELTRAMI GIULIA**, nata a [...];
- **GUERRA ALESSANDRO**, nato a [...];

**cittadini italiani della cui identità personale io notaio sono certo.**

### ARTICOLO 1

I signori "**RUGGERI SERGIO**", "**GUERRA MANUELA**", "**ABRAMI FILIPPO**",  
"**AMARELLI FRANCESCO**", "**BELTRAMI GIULIA**" e "**GUERRA ALESSANDRO**"  
COSTITUISCONO

una società a responsabilità limitata con la seguente denominazione  
sociale:

**"FAMIGLIA SERENA S.R.L. SB"**

(senza vincoli grafici o di punteggiatura)

La società ha sede nel Comune di **Brescia (BS)**.

Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto nel Registro  
delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni  
di attuazione del codice civile, le parti precisano  
che l'attuale indirizzo della sede legale è fissato in **Via  
Terza N. 35, Quartiere G. C. Abba**.

La durata della società è stabilita fino al 31.12.2060 (trentuno  
dicembre duemilasessanta).

Costituisce oggetto della società, previo ottenimento delle  
prescritte autorizzazioni, concessioni o nulla osta e nei limiti  
delle vigenti norme di legge, lo sviluppo, la produzione  
e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi  
ad alto valore tecnologico, e precisamente:

1. La progettazione, lo sviluppo e la gestione di piattaforme  
digitali proprietarie (in ambiente web, mobile e cloud)  
basate su algoritmi avanzati e sistemi di Intelligenza Artificiale  
(AI) finalizzati all'ottimizzazione del matching (incontro  
domanda-offerta) nel settore del welfare familiare,  
dell'assistenza domiciliare e dei servizi alla persona. Saranno

adottate le più avanzate tecniche nella definizione della user experience al fine di rendere l'intero sistema facilmente fruibile anche da clienti e operatori con basso grado di cultura digitale.

2. Lo sviluppo e l'implementazione di sistemi proprietari di reputazione digitale e scoring oggettivo degli operatori, basati sulla raccolta e l'analisi di Big Data, feedback utente certificati e protocolli proprietari di valutazione delle competenze, finalizzati alla determinazione automatizzata di parametri di qualità e alla conseguente elaborazione dinamica di tariffe di mercato suggerite o parametri di valorizzazione economica della prestazione correlati al merito. Algoritmi predittivi potranno essere utilizzati anche al fine di semplificare l'esperienza utente, proponendo autonomamente a ciascun cliente la tipologia di servizi più aderente al proprio profilo di esigenze.

3. La realizzazione di soluzioni tecnologiche Fintech per la completa digitalizzazione e automazione dei processi amministrativi, contrattuali e fiscali, inclusi sistemi di fatturazione automatica, gestione dei flussi finanziari complessi (c.d. split payment), riconciliazione contabile automatizzata e gestione di alert/warning predittivi relativi a scadenze e adempimenti fiscali per lavoratori autonomi e micro-imprese. Allo stato dell'arte attuale non risultano soluzioni di questo genere applicate al settore dei servizi alle famiglie.

4. Lo sviluppo di software per la gestione digitale, la profilazione e la valorizzazione professionale degli operatori, attraverso la creazione di portfolio digitale competenze evolutivo e la generazione automatizzata, tramite algoritmi di machine learning, di piani formativi personalizzati volti all'acquisizione di badge o qualifiche utili all'innalzamento del rating professionale. Verranno ideati dei test algoritmici e dei protocolli di formazione che facciano uso di tecnologie digitali e di AI allo scopo di facilitare l'apprendimento o di richiedere una assistenza in tempo reale durante l'esecuzione dei servizi.

5. La ricerca, lo sviluppo e l'integrazione di soluzioni software per l'Internet of Things (IoT) e la robotica di servizio applicata alla domotica e alla cura degli spazi verdi, inclusi sistemi di monitoraggio remoto, manutenzione predittiva e interfacce di controllo unificate per la gestione di flotte di dispositivi automatizzati. Sarà sperimentato anche l'utilizzo di robot collaborativi e/o robot umanoidi per lo svolgimento di attività di cura alla persona o alla casa. L'obiettivo della società è agire da apripista per l'adozione

di tecnologie di robotica avanzata, già adottati nel settore manifatturiero, anche in ambito domestico.

In via strumentale, secondaria e non prevalente, al solo fine di realizzare l'oggetto sociale innovativo di cui sopra, la società potrà altresì svolgere:

- l'organizzazione e l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare, familiare e di cura alla persona, gestiti tramite la piattaforma proprietaria;
- l'attività di formazione professionale e aggiornamento per gli operatori del settore, erogata sia in modalità tradizionale che tramite strumenti di e-learning integrati nella piattaforma;
- la prestazione di servizi di consulenza a famiglie, imprese ed enti in materia di welfare aziendale e familiare;
- l'erogazione di servizi tecnologici di supporto alla gestione dell'attività imprenditoriale e autonoma degli operatori iscritti e non iscritti alla piattaforma (inclusi servizi amministrativi, di fatturazione e fiscali erogati anche tramite professionisti abilitati terzi), al fine di favorirne la piena autonomia operativa e gestionale.

La società, in qualità di Società Benefit ai sensi della Legge 208/2015, intende perseguire, nell'esercizio della propria attività economica, le seguenti finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente:

- benessere delle Famiglie e Contrasto al mercato sommerso: Il miglioramento della qualità della vita e della serenità delle famiglie clienti, attraverso l'erogazione di servizi assistenziali e domestici che garantiscano alti standard di legalità, trasparenza e sicurezza. La Società si prefigge di liberare i clienti dai rischi legati al mercato sommerso, offrendo soluzioni tecnologiche accessibili che rendano il lavoro regolare la scelta preferibile e più semplice;
- imprenditorialità Protetta e Dignità del Lavoro: la promozione dell'evoluzione professionale degli operatori del settore, attraverso un modello di "imprenditorialità protetta" che fornisca loro strumenti tecnologici, formazione continua, supporto amministrativo e convenzioni con compagnie assicurative. La Società opera per favorire l'integrazione sociale, la stabilità economica dei lavoratori e la concreta conciliazione tra i tempi di lavoro e la cura della propria famiglia;
- cultura della Legalità e Innovazione Sociale: Il contrasto sistemico al lavoro sommerso e irregolare ("lavoro nero") attraverso l'innovazione tecnologica e di processo. La Società intende dimostrare che un modello basato sulla qualità e sull'efficienza digitale può competere economicamente con il

mercato irregolare, diffondendo una nuova cultura della legalità nei servizi alla persona;

- sostenibilità Economica come Valore Sociale: il perseguimento della solidità patrimoniale e finanziaria non come mero fine di profitto, ma come condizione essenziale per garantire continuità di servizio ai clienti e stabilità di reddito agli operatori. La Società intende costruire una struttura robusta capace di autosostenersi nel lungo periodo e di agire come elemento di stabilità e ammortizzatore sociale per i propri stakeholder anche in contesti di incertezza economica. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (inclusi investimenti in ETF azionari ed obbligazionari) ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa l'assunzione, non a scopo di collocamento, di partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, il rilascio di fidejussioni e altre garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, purché strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

## ARTICOLO 2

Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello statuto integralmente trascritto nel corpo del presente atto al successivo articolo 7.

## ARTICOLO 3

### AMMINISTRAZIONE

Preso atto, ai sensi dell'art. 2475 c.c., della dichiarazione - fatta pervenire alla compagine sociale - circa l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea, la società sarà amministrata, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027, da un Consiglio di Amministrazione composto di 6 (sei) membri, nominati nelle persone di **RUGGERI SERGIO, GUERRA MANUELA, ABRAMI FILIPPO, AMARELLI FRANCESCO, BELTRAMI GIULIA e GUERRA ALESSANDRO.**

Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato RUGGERI SERGIO.

Limitatamente alla durata del primo mandato del Consiglio di Amministrazione qui nominato, il compenso annuo spettante a ciascun membro del Consiglio viene determinato [...], oltre al rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio.

Gli amministratori, nell'accettare la carica a loro conferita, dichiarano di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previsti dalla legge e

delegano a me notaio l'espletamento di tutte le pratiche e formalità, anche telematiche, necessarie per l'iscrizione del presente atto e della propria nomina nel Registro delle Imprese.

#### ARTICOLO 4

##### CAPITALE

La società ha un capitale di Euro **30.000,00 (trentamila virgola zero zero)**, costituito da conferimenti in denaro che i soci si impegnano ad eseguire nelle seguenti rispettive misure:

##### SOCIO CAPITALE SOTTOSCRITTO

RUGGERI SERGIO: euro [...];

GUERRA MANUELA: euro [...];

ABRAMI FILIPPO: euro [...];

AMARELLI FRANCESCO: euro [...];

BELTRAMI GIULIA: euro [...];

GUERRA ALESSANDRO: euro [...];

TOTALE euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Ai sensi del quarto comma dell'art. 2464 del codice civile, i soci versano a mani del nominato Presidente del consiglio di amministrazione, RUGGERI SERGIO, l'intero capitale sociale sottoscritto, pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), nel modo che segue:

[...]

#### ARTICOLO 5

In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2468 del Codice Civile, e con il consenso di tutti i soci, le partecipazioni al capitale sociale sono assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

I soci parteciperanno quindi al capitale sociale nelle seguenti rispettive misure:

##### SOCIO PARTECIPAZIONE

RUGGERI SERGIO: 47,50%;

GUERRA MANUELA: 22,50%;

ABRAMI FILIPPO: 7,50%;

AMARELLI FRANCESCO: 7,50%;

BELTRAMI GIULIA: 7,50%;

GUERRA ALESSANDRO: 7,50%;

TOTALE 100,00%.

#### ARTICOLO 6

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2026.

#### ARTICOLO 7

### NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

#### ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

La società è denominata:

## **"FAMIGLIA SERENA S.R.L. SB"**

(senza vincoli grafici o di punteggiatura)

### **ARTICOLO 2 - SEDE**

La sede della società é in Brescia (BS).

### **ARTICOLO 3 - DURATA**

La durata della società é fissata fino al 31.12.2060 (trentuno dicembre duemilasessanta).

### **ARTICOLO 4 - OGGETTO**

Costituisce oggetto della società, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, concessioni o nulla osta e nei limiti delle vigenti norme di legge, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e precisamente:

1. La progettazione, lo sviluppo e la gestione di piattaforme digitali proprietarie (in ambiente web, mobile e cloud) basate su algoritmi avanzati e sistemi di Intelligenza Artificiale (AI) finalizzati all'ottimizzazione del matching (incontro domanda-offerta) nel settore del welfare familiare, dell'assistenza domiciliare e dei servizi alla persona. Saranno adottate le più avanzate tecniche nella definizione della user experience al fine di rendere l'intero sistema facilmente fruibile anche da clienti e operatori con basso grado di cultura digitale.
2. Lo sviluppo e l'implementazione di sistemi proprietari di reputazione digitale e scoring oggettivo degli operatori, basati sulla raccolta e l'analisi di Big Data, feedback utente certificati e protocolli proprietari di valutazione delle competenze, finalizzati alla determinazione automatizzata di parametri di qualità e alla conseguente elaborazione dinamica di tariffe di mercato suggerite o parametri di valorizzazione economica della prestazione correlati al merito. Algoritmi predittivi potranno essere utilizzati anche al fine di semplificare l'esperienza utente, proponendo autonomamente a ciascun cliente la tipologia di servizi più aderente al proprio profilo di esigenze.
3. La realizzazione di soluzioni tecnologiche Fintech per la completa digitalizzazione e automazione dei processi amministrativi, contrattuali e fiscali, inclusi sistemi di fatturazione automatica, gestione dei flussi finanziari complessi (c.d. split payment), riconciliazione contabile automatizzata e gestione di alert/warning predittivi relativi a scadenze e adempimenti fiscali per lavoratori autonomi e micro-imprese. Allo stato dell'arte attuale non risultano soluzioni di questo genere applicate al settore dei servizi alle famiglie.
4. Lo sviluppo di software per la gestione digitale, la profilazione e la valorizzazione professionale degli operatori,

attraverso la creazione di portfolio digitale competenze evolutivo e la generazione automatizzata, tramite algoritmi di machine learning, di piani formativi personalizzati volti all'acquisizione di badge o qualifiche utili all'innalzamento del rating professionale. Verranno ideati dei test algoritmici e dei protocolli di formazione che facciano uso di tecnologie digitali e di AI allo scopo di facilitare l'apprendimento o di richiedere una assistenza in tempo reale durante l'esecuzione dei servizi.

5. La ricerca, lo sviluppo e l'integrazione di soluzioni software per l'Internet of Things (IoT) e la robotica di servizio applicata alla domotica e alla cura degli spazi verdi, inclusi sistemi di monitoraggio remoto, manutenzione predittiva e interfacce di controllo unificate per la gestione di flotte di dispositivi automatizzati. Sarà sperimentato anche l'utilizzo di robot collaborativi e/o robot umanoidi per lo svolgimento di attività di cura alla persona o alla casa. L'obiettivo della società è agire da apripista per l'adozione di tecnologie di robotica avanzata, già adottati nel settore manifatturiero, anche in ambito domestico.

In via strumentale, secondaria e non prevalente, al solo fine di realizzare l'oggetto sociale innovativo di cui sopra, la società potrà altresì svolgere:

- l'organizzazione e l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare, familiare e di cura alla persona, gestiti tramite la piattaforma proprietaria;
- l'attività di formazione professionale e aggiornamento per gli operatori del settore, erogata sia in modalità tradizionale che tramite strumenti di e-learning integrati nella piattaforma;
- la prestazione di servizi di consulenza a famiglie, imprese ed enti in materia di welfare aziendale e familiare;
- l'erogazione di servizi tecnologici di supporto alla gestione dell'attività imprenditoriale e autonoma degli operatori iscritti e non iscritti alla piattaforma (inclusi servizi amministrativi, di fatturazione e fiscali erogati anche tramite professionisti abilitati terzi), al fine di favorirne la piena autonomia operativa e gestionale.

La società, in qualità di Società Benefit ai sensi della Legge 208/2015, intende perseguire, nell'esercizio della propria attività economica, le seguenti finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente:

- benessere delle Famiglie e Contrasto al mercato sommerso:

Il miglioramento della qualità della vita e della serenità delle famiglie clienti, attraverso l'erogazione di servizi assistenziali e domestici che garantiscano alti standard di

legalità, trasparenza e sicurezza. La Società si prefigge di liberare i clienti dai rischi legati al mercato sommerso, offrendo soluzioni tecnologiche accessibili che rendano il lavoro regolare la scelta preferibile e più semplice;

- **imprenditorialità Protetta e Dignità del Lavoro:** la promozione dell'evoluzione professionale degli operatori del settore, attraverso un modello di "imprenditorialità protetta" che fornisca loro strumenti tecnologici, formazione continua, supporto amministrativo e convenzioni con compagnie assicurative. La Società opera per favorire l'integrazione sociale, la stabilità economica dei lavoratori e la concreta conciliazione tra i tempi di lavoro e la cura della propria famiglia;
- **cultura della Legalità e Innovazione Sociale:** Il contrasto sistemico al lavoro sommerso e irregolare ("lavoro nero") attraverso l'innovazione tecnologica e di processo. La Società intende dimostrare che un modello basato sulla qualità e sull'efficienza digitale può competere economicamente con il mercato irregolare, diffondendo una nuova cultura della legalità nei servizi alla persona;
- **sostenibilità Economica come Valore Sociale:** il perseguimento della solidità patrimoniale e finanziaria non come mero fine di profitto, ma come condizione essenziale per garantire continuità di servizio ai clienti e stabilità di reddito agli operatori. La Società intende costruire una struttura robusta capace di autosostenersi nel lungo periodo e di agire come elemento di stabilità e ammortizzatore sociale per i propri stakeholder anche in contesti di incertezza economica. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (inclusi investimenti in ETF azionari ed obbligazionari) ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa l'assunzione, non a scopo di collocamento, di partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, il rilascio di fidejussioni e altre garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, purché strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

#### **ARTICOLO 5 - DOMICILIO**

Il domicilio dei soci e degli organi sociali per i loro rapporti con la società, è quello che risulta nel Registro delle Imprese.

#### **ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale é di **euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)**. Esso può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante l'apporto di nuovi conferimenti oppure imputando

a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio, in quanto disponibili.

In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

#### **ARTICOLO 7 - CONFERIMENTI**

Sia in sede di costituzione sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società: denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2463, 2464 e 2465 del codice civile.

L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non deve essere autorizzato con decisione dei soci, fermo in ogni caso l'obbligo del socio, ai sensi del primo comma dell'art. 2465 c.c., di produrre la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione.

#### **ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTI E TITOLI DI DEBITO**

I finanziamenti dei soci, effettuabili su base volontaria nel rispetto delle norme in vigore, sono improduttivi di interessi salva diversa decisione dei soci.

La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c.

La decisione relativa all'emissione dei titoli di debito è attribuita alla competenza dei soci. Il relativo verbale é redatto da un notaio. La deliberazione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

#### **ARTICOLO 9 - PARTECIPAZIONI**

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate, con il consenso di tutti i soci, anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Con decisione unanime dei soci possono essere attribuiti a

singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto tra vivi, né a causa di morte; inoltre possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

#### **ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi a favore del coniuge o dei figli del socio.

#### **CLAUSOLA DI PRELAZIONE**

Negli altri casi di cessione per atto tra vivi delle partecipazioni, o dei diritti di sottoscrizione, anche dell'inoptato, in caso di aumento di capitale, spetta agli altri soci il diritto di prelazione. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

A tal fine il socio che intende alienare la propria partecipazione deve darne comunicazione agli altri soci ed all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R., specificando il corrispettivo eventualmente richiesto (o il valore riconosciuto alla partecipazione in caso di cessione a titolo gratuito), il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le eventuali condizioni pattuite per l'acquisto.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nel termine indicato essi si considerano rinunciatari.

In ogni caso la prelazione può essere esercitata esclusivamente per l'intera partecipazione oggetto di trasferimento.

Se il diritto di prelazione è esercitato da un solo socio, questi avrà diritto di acquistare l'intera partecipazione.

Se più soci manifestano l'intenzione di acquistare la partecipazione suddetta, questa verrà ripartita tra gli stessi in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni alla società.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio alienante o comunque offertogli da un terzo apparisse manifestamente superiore al reale ed effettivo valore della partecipazione, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo

termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di chiedere che la valutazione della partecipazione sia devoluta, a proprie spese, ad un arbitratore nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 del codice civile. In tal caso i soci avranno diritto di acquistare la partecipazione al prezzo stabilito dall'arbitratore suddetto, salvo che il socio alienante rinunci a cedere la propria partecipazione, accollandosi peraltro le spese del giudizio arbitrale.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la partecipazione è trasferibile, alle condizioni di cui alla comunicazione sopra citata, al terzo ivi indicato se gradito ai soci superstiti, come in appresso meglio specificato.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società ed i terzi acquirenti non possono esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisite in violazione.

#### **CLAUSOLA DI GRADIMENTO**

Sul gradimento i soci dovranno pronunciarsi, con la maggioranza del 51% (cinquantuno per cento) del capitale, entro due mesi dal momento in cui la partecipazione diviene trasferibile a seguito del mancato esercizio del diritto di prelazione di cui sopra. Nel calcolo della maggioranza non è computata la partecipazione per la quale è richiesto il gradimento.

L'organo amministrativo dovrà comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, la decisione sul gradimento. In caso di mancato gradimento, la società potrà indicare il nominativo di altro soggetto, gradito ai soci superstiti, disposto ad acquistare la partecipazione alle medesime condizioni indicate nella comunicazione in precedenza citata. Qualora entro il termine di due mesi dal momento in cui la partecipazione diviene trasferibile, al socio alienante non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intende concesso ed il socio può trasferire la partecipazione.

In caso di mancato gradimento ed in assenza di indicazione da parte della società di altro soggetto disposto ad acquistare la partecipazione, come sopra specificato, al socio che intendeva cedere la propria partecipazione spetta il diritto di recesso.

#### **TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE PER CAUSA DI MORTE**

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte a favore del coniuge e dei figli del socio, salvo negli altri casi il diritto di gradimento su

cui gli altri soci si dovranno pronunciare con le stesse norme di cui al presente articolo.

In tal caso gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 90 (novanta) giorni dalla morte.

Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento, il trasferimento a favore degli eredi e/o dei legatari non potrà essere iscritto nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2470 secondo comma, del codice civile.

Inoltre gli eredi e/o i legatari non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potranno alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Qualora gli eredi e/o i legatari non abbiano ottenuto il gradimento entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento ed i soci superstiti, entro il medesimo termine non si siano dichiarati disposti ad acquistare la quota, la società delibera il rimborso della quota del socio defunto con l'utilizzo delle riserve disponibili, ovvero, in mancanza e con il consenso della maggioranza prevista per la modifica dell'atto costitutivo, riducendo il capitale sociale.

L'acquisto o il rimborso della quota caduta in successione deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal decesso del socio ed in proporzione al patrimonio sociale al momento del decesso.

#### **ARTICOLO 10BIS - DIRITTI PARTICOLARI**

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del codice civile, al socio GUERRA MANUELA è attribuito:

A) il diritto di trasferire liberamente per atto tra vivi, in una o più soluzioni, una quota di partecipazione fino alla concorrenza massima del 15% (quindici per cento) del capitale sociale a favore di soggetti terzi non soci, che ella reputi strategici o di valore per lo sviluppo della società.

Tali trasferimenti non saranno pertanto soggetti ad alcun diritto di prelazione da parte degli altri soci né alla clausola di gradimento.

Tale diritto non è trasferibile né per atto tra vivi né a causa di morte.

Per la modifica del diritto qui attribuito al socio GUERRA MANUELA e per l'assegnazione di identico diritto ad altri soci è necessaria una deliberazione dei soci che rappresentano l'intero capitale sociale.

#### **ARTICOLO 11 - RECESSO**

I soci hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dalla legge e dal presente statuto, in ogni caso nei tempi, con le modalità e con i diritti previsti dall'art. 2473 c.c. e, per quanto ivi non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437-bis e seguenti c.c.

#### **ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE**

Non sono previste cause di esclusione.

#### **ARTICOLO 13 - DECISIONI DEI SOCI**

Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dalla legge, dal presente statuto, nonché quelle sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 14 - FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI**

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta;
- c) sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

#### **ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA**

##### **CONVOCAZIONE**

L'assemblea è convocata mediante avviso inviato a ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione può essere inviato con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, nonché le possibili modalità di partecipazione.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ai sensi di legge.

É legittimamente riunita anche un'assemblea che si svolga in più luoghi tra loro collegati in teleconferenza (collegamento audio e video), purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare:

- 1) dovrà essere consentito al presidente dell'assemblea, anche per mezzo del suo ufficio di presidenza, di:
  - accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
  - regolare lo svolgimento dell'adunanza;
  - constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- 2) dovrà essere consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente

gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;  
3) dovrà essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;  
4) nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) dovranno essere indicati i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno confluire.

E' consentita la convocazione dell'assemblea da tenersi esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; é fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

#### **PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea é presieduta dall'amministratore unico o dal coamministratore più anziano per età o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in assenza di quest'ultimo, dal vice presidente; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

#### **QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

L'Assemblea é regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale; essa delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale presente in assemblea, salvo nei casi previsti dai n. 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., nei quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e/o dal presente statuto.

#### **DELIBERAZIONI**

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

#### **VERBALIZZAZIONE**

Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

#### **ARTICOLO 16 - CONSULTAZIONE E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

Nel caso in cui la decisione dei soci possa essere adottata

mediante consultazione scritta tra i soci o sulla base del consenso espresso per iscritto, dai documenti sottoscritti, anche separatamente, da ciascun socio, devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le decisioni dei soci fuori dal metodo assembleare sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo che il presente statuto non richieda per determinate materie maggioranze diverse.

#### **ARTICOLO 17 - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE**

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

La società é amministrata, alternativamente:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da due a nove membri;
- da due o più coamministratori, che agiscono con potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 del codice civile, secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina.

In ogni caso, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale eventualmente attribuite agli amministratori ai sensi dell'art. 2481 del codice civile, sono di competenza congiunta dei coamministratori.

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci scelgono di volta in volta il sistema di amministrazione, fissandone, nel caso di consiglio o di coamministratori, il numero dei membri, e stabiliscono le eventuali limitazioni ai poteri gestori.

Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori nominati costituiscono un Consiglio di amministrazione.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono anche non essere soci;
- b) durano in carica - secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina - a tempo indeterminato fino a revoca ovvero per il periodo di volta in volta determinato dai soci stessi e sono rieleggibili;
- c) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni

di cui all'art. 2382 del codice civile.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, si applicano gli articoli 2385 e 2386 del codice civile, in quanto compatibili, fermi restando eventuali diritti particolari dei soci.

#### **ARTICOLO 18 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI**

Qualunque sia il sistema di amministrazione adottato dalla società, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

Nei limiti delle proprie attribuzioni l'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

Ferma rimanendo la competenza concorrente dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile.

#### **ARTICOLO 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

Quando il consiglio di amministrazione è formato da due soli membri, in caso di disaccordo tra i suoi componenti sulla nomina del presidente o sulla revoca del consigliere delegato, decade l'intero consiglio.

Se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decade l'intero consiglio. In questo caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dall'organo di controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Nel caso in cui non sia stato nominato il collegio sindacale, l'assemblea per la nomina deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori non cessati che rimangono in carica fino alla nomina del nuovo consiglio.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dal sindaco o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima, della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed al sindaco o al revisore, se nominati.

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare

convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed il sindaco o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio può radunarsi con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

E' consentita la convocazione dell'adunanza da tenersi esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio é necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo che il consiglio sia composto di soli due membri, nel qual caso le decisioni si prendono all'unanimità.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto in precedenza.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre vigenti disposizioni di legge.

Le cariche di presidente (o di vice presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Il Consiglio può inoltre nominare, qualora non vi abbiano provveduto i soci, un solo amministratore responsabile ai fini delle norme sul lavoro, previdenziali, assicurative e fiscali, esonerando gli altri amministratori da ogni responsabilità al riguardo; in quest'ultimo caso l'accettazione da parte dell'amministratore designato dovrà risultare mediante specifica dichiarazione o sottoscrizione in calce al verbale di nomina.

Grava sul Consiglio di Amministrazione o sull'amministratore unico l'obbligo di individuare il soggetto o i soggetti responsabili, anche non dipendenti della società, ai quali affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune. Questi ultimi risponderanno della

mancata attuazione degli scopi benefit nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'impatto. Allo scopo di rafforzare la struttura organizzativa dell'impresa, viene attribuito al soggetto o ai soggetti responsabili individuati dal Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico: a) il compito di coadiuvare gli amministratori nel perseguimento del beneficio comune che la società si prefigge di perseguire; b) il compito di supervisore affinché si riesca ad adottare una procedura aziendale coerente e idonea a garantire l'efficiente raggiungimento degli obiettivi sociali dell'impresa.

#### **ARTICOLO 20 - RAPPRESENTANZA LEGALE**

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, a tutti i membri del Consiglio di amministrazione ed agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare la società.

I componenti del Consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

In caso di liquidazione, la rappresentanza della società spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione, con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### **ARTICOLO 21 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Agli stessi potrà inoltre essere riconosciuto un compenso, in misura fissa o in percentuale sugli utili o sul fatturato, la cui misura sarà determinata dai soci con decisione valida fino a modifica.

In assenza di tale determinazione dei soci, il mandato conferito agli amministratori, in deroga al disposto degli artt. 1709 e 2260 del codice civile, deve intendersi gratuito.

Il consiglio di amministrazione stabilisce anno per anno il modo di riparto dei compensi fra i suoi membri.

Con decisione dei soci potrà inoltre essere determinata ed assegnata agli amministratori una indennità per la cessazione del rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal D.Lgs. 12.12.2003 n. 344, da accantonare annualmente a carico della società, anche sotto forma di idonea polizza assicurativa.

La società potrà altresì stipulare adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'attività degli amministratori.

#### **ARTICOLO 22 - ORGANO DI CONTROLLO**

I soci possono prevedere:

- di istituire un organo di controllo rappresentato da un sindaco unico o da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti;
- di affidare il controllo contabile ad un revisore legale;
- che le funzioni di controllo di legalità e contabile siano affidate cumulativamente all'organo di controllo;
- che le funzioni di controllo di legalità e contabile, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo la funzione di controllo di legalità ad un sindaco unico o collegio sindacale, e la funzione di controllo contabile ad un revisore (persona fisica o società di revisione);

con la precisazione che in mancanza di diversa previsione in sede di nomina l'organo di controllo è monocratico ed esercita anche la revisione legale dei conti.

Nei casi di obbligatorietà previsti dall'articolo 2477 c.c.

i soci devono nominare l'organo di controllo o un revisore, il cui funzionamento è disciplinato dalle vigenti norme di legge.

#### **ARTICOLO 23 - REVISORE**

I soci possono affidare il controllo contabile ad un revisore legale o ad una società di revisione legale. Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

#### **ARTICOLO 24 - ESERCIZI SOCIALI**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

#### **ARTICOLO 25 - UTILI**

L'utile netto di bilancio distribuibile è soltanto quello realmente conseguito e risultante dal bilancio regolarmente approvato. L'assemblea che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci, fermi i limiti di legge.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 2463 c.c., per il caso in cui la società abbia un capitale sociale inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

#### **ARTICOLO 26 - SCIoglimento**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà

le modalità della liquidazione e nominerà, a norma di legge, uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi, agendo comunque ai sensi dell'art. 2487 c.c.

#### **ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI SULLE SOCIETÀ BENEFIT**

Fermo restando in capo ad esso la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della Società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, l'organo Amministrativo dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto. Lo stesso organo Amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Articolo 2 del presente statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile d'Impatto.

L'organo Amministrativo redige annualmente una relazione relativa all'impatto generato dalla Società ed al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Articolo 2 del presente statuto, che sarà allegata al bilancio di esercizio e includerà le informazioni previste dalla legge.

La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile d'Impatto ritenga utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA) nonché attraverso qualunque altro standard che il responsabile d'impatto ritenga utile.

\*\*\*

#### **ARTICOLO 28 - DEROGHE AL DIRITTO COMUNE OFFERTA AL PUBBLICO**

In deroga all'art. 2468, primo comma, c.c., ove ricorrano i presupposti di cui al D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (**START UP INNOVATIVE - PMI INNOVATIVE E PMI**), le quote di partecipazione potranno costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del citato decreto legge, nei limiti previsti dalle leggi speciali tempo per tempo vigenti.

#### **PATTI PARASOCIALI**

In particolare nel caso in cui la società intenda effettuare una raccolta di capitale di rischio tramite un portale online in accordo con il Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 e s.m.i, qualora risultassero sottoscritti dei patti parasociali, i soci aderenti sono obbligati a darne tempestiva

comunicazione alla società e a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dell'accordo sottoscritto affinché lo stesso venga pubblicato sul sito internet della società.

#### **QUOTE PROPRIE**

Ove ricorrano i presupposti di cui al D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (**START UP INNOVATIVE - PMI INNOVATIVE E PMI**), la società non è soggetta al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni previsto dall'art. 2474 c.c., purchè tali operazioni siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

#### **CATEGORIE DI QUOTE**

Ove ricorrano i presupposti di cui al D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (**START UP INNOVATIVE - PMI INNOVATIVE E PMI**), la società può emettere categorie di quote fornite di diritti diversi, nei limiti imposti dalla legge, e può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, c.c.

Le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categoria di quote dovranno essere approvate dai soci della categoria interessata, riuniti in un'assemblea speciale in analogia a quanto disposto in materia di società per azioni dall'articolo 2376 c.c.

#### **PERDITE RILEVANTI**

Trattandosi di **start up innovativa o PMI innovativa**, si applica il disposto di cui all'art. 26 comma 1 del d.l. 179/2012 in caso di perdite rilevanti.

#### **STRUMENTI FINANZIARI**

Nei limiti consentiti dalla legge, trattandosi di **start up innovativa o PMI innovativa**, la Società può, altresì, emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei Soci ai sensi degli Articoli 2479 e 2479- bis del Codice Civile, a fronte dell'apporto da parte dei Soci o di terzi anche di opera o servizi.

#### **UTILI**

Al fine di potere essere qualificata come impresa **start up innovativa in base alla normativa vigente alla data di costituzione della società** la società non dovrà distribuire utili.

#### **ARTICOLO 8**

Le spese di questo atto e sue conseguenziali, approssimativamente stimate in euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) sono a carico della società.

Ai sensi dell'art. 26 comma 8 del d. lgs. 18 ottobre 2012 n. 179 e dell'art. 4 comma 9 del d. l. 24 gennaio 2015 n. 3 si chiede l'esenzione d'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. A tal fine dichiarano che la società è in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa da non oltre 5 (cinque) anni.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto di sei fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su ventidue pagine complete e su parte della ventitreesima, e ne ho dato lettura alle parti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore diciotto e cinque minuti.

FIRMATO:

FILIPPO ABRAMI

FRANCESCO AMARELLI

GIULIA BELTRAMI

MANUELA GUERRA

SERGIO RUGGERI

GUERRA ALESSANDRO

GIUSEPPE GORLANI - NOTAIO - SIGILLO